

**CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 1)**

Assicurazione R.C.Auto e A.R.D. autoveicoli

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA**

Effetto contratto: ore 24 del 31/05/2025

Scadenza contratto: ore 24 del 31/05/2026

CONTRAENTE/ASSICURATO: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Srl
Zona Artigianale – via Oleifici dell'Italia Meridionale – 70056 MOLFETTA (BA)
C.F. 05396790726

AUTOVEICOLI ASSICURATI: vedasi allegato Elenco veicoli.

MASSIMALI R.C.Auto GARANTITI:

Per ciascun autoveicolo assicurato il massimale garantito è pari a:

Euro 7.750.000,00 per sinistro,

Euro 6.450.000,00 per danni alle persone,

Euro 1.300.000,00 per danni alle cose.

FRAZIONAMENTO DEL PREMIO: n.2 rate semestrali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

che integrano e derogano le condizioni riportate nel Fascicolo Informativo della Società assicuratrice

ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa utilizzata in sede di emissione della polizza.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva dei veicoli stessi, saranno effettuate previa restituzione dei relativi certificati di assicurazione. La garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di restituzione del certificato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

I premi relativi alle inclusioni/esclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa saranno oggetto di conguaglio in sede di regolazione a fine annualità.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione del premio dovranno essere pagate entro 30 giorni successivi al ricevimento della relativo atto emesso dalla Società.

In caso di aumento rispetto al premio annuo anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme al conguaglio derivante dalla regolazione, anche la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato del rischio risultante al termine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

TARIFFA APPLICATA

La Società si impegna ad applicare per tutta la durata del contratto la medesima tariffa per la garanzia R.C.Auto ed i medesimi tassi di premio per le garanzie ARD, utilizzati per la formulazione dell'offerta in sede di gara.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio vengono pagati entro i successivi trenta giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,

ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker incaricato.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker assicurativo "**Kosmos Insurance Broker di F. D'Eustachio**" con sede in Pescara, Corso V. Emanuele II n.179 (Iscrizione R.U.I.: B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni cui le Parti sono tenute potranno essere fatte tramite il Broker sopraindicato ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà effettuato tramite il Broker sopra designato. Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede la data di incasso dei premi risultante dalle registrazioni del Broker, che deve darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia della Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

DATI RELATIVI AI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, un elenco dei sinistri denunciati contenente in particolare:

- a) data di accadimento e data di denuncia;
- b) indicazione dei sinistri liquidati e riservati, con i relativi importi;
- c) indicazione dei sinistri respinti con motivazione scritta della reiezione;
- d) indicazione dei sinistri senza seguito.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE RCA

che integrano e derogano le condizioni riportate nel Fascicolo Informativo della Società assicuratrice

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 250.000,00 per sinistro.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile.

R.C. DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) del proprietario o locatario e/o del Conducente del veicolo assicurato
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Codice della strada e successive modifiche, e semprechè il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o entro sei mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- 2) del solo proprietario del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente o il proprietario/locatario del veicolo fossero a conoscenza prima del sinistro delle situazioni che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L'assicurazione copre la responsabilità civile per danni ai disabili trasportati su sedie a rotelle / carrozzine in genere, durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici installati sul veicolo.

GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati al traino di rimorchi.

RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

La presente garanzia è operante per i rimorchi inseriti nell'Elenco veicoli allegato alla polizza, per i quali sia corrisposto il relativo premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE A.R.D.

che integrano e derogano le condizioni riportate nel Fascicolo Informativo della Società assicuratrice

GARANZIE PRESTATE (operanti solo per gli autoveicoli per i quali è previsto un "valore assicurato").

a) Incendio ed eventi accidentali

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato - purché ad esso incorporati - in conseguenza di:

- incendio (combustione con sviluppo di fiamma);
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e/o nell'impianto di alimentazione;
- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- caduta di aeromobili o loro parti e/o di cose da essi trasportate.

b) Eventi sociopolitici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 260,00 per ciascun autoveicolo danneggiato.

c) Furto/rapina

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti derivati da furto o rapina, consumati o tentati, dei veicoli assicurati.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso, dei suoi componenti o di oggetti posti al suo interno.

La garanzia è estesa ai danni subiti dal mezzo in conseguenza della circolazione od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di Euro 260,00= per ciascun veicolo.

d) Rottura cristalli

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a cause accidentali o a fatto di terzi.

La Società è surrogata, in base all'art.1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

La garanzia è prestata per ogni sinistro fino a un massimo di Euro 500,00= per ciascun veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati sul singolo veicolo.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.

e) Eventi naturali

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di tempeste, uragani, trombe d'aria, grandine, pressione della neve, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, terremoti.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 260,00= per ciascun veicolo danneggiato.

f) Kasko (forma completa) – ove espressamente richiamata in polizza

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli (anche non identificati), urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione in aree pubbliche e private.

Sono compresi i danni:

- derivanti da incendio, esplosione o scoppio, verificatisi in conseguenza degli eventi garantiti;
- agli accessori non di serie ed agli optional, stabilmente installati sul veicolo, a condizione che si verifichino congiuntamente ad un danno indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia non opera se:

- il veicolo assicurato è guidato da persona non abilitata alla guida, a norma delle disposizioni vigenti;
- il conducente del veicolo si trova in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite;

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 500,00= per ciascun veicolo danneggiato.

Tale garanzia non può essere prestata per veicoli che al momento dell'inclusione in copertura hanno già compiuto cinque anni dalla data di prima immatricolazione.

ESCLUSIONI

L'assicurazione A.R.D. non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o radioattività;
- b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dei propri dipendenti o delle persone incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato;
- d) causati da fenomeno elettrico non seguito da incendio;

Relativamente alla garanzia Kasko sono esclusi anche i danni subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati al veicolo a norma del Codice della Strada.

VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO

Il valore assicurato dei veicoli deve corrispondere al valore commerciale degli stessi, comprensivo del valore commerciale di eventuali accessori e optional stabilmente installati.

Limitatamente alle autovetture che non hanno superato sei mesi dalla data di prima immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il valore assicurato deve corrispondere al loro valore di listino a nuovo.

La Società si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su richiesta del Contraente, ad adeguare il valore commerciale del veicolo assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

DETERMINAZIONE AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri che seguono:

- a) Perdita del veicolo;

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori non di serie e gli optional; ove disponibili si farà riferimento alle quotazioni ufficiali rilevabili dalle pubblicazioni specializzate "Quattroruote" o "Eurotax" riferite al mese di accadimento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale;

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional.

Le parti del veicolo - compresi accessori e optional - non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional, al momento del sinistro, ferma l'applicazione dello scoperto o franchigia previsti.

Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno sarà determinato in base al valore a nuovo dell'autovettura rilevabile dalle pubblicazioni specializzate.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati ai veicoli in occasione delle riparazioni, nonché le spese per ricovero dei veicoli, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art.1907 del C.C.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'Atto di liquidazione firmato.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in moneta nazionale.

RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore dei recuperi realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino a concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Qualora la Società eserciti al facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'